Contagi da coronavirus: uno scudo contro gli infortuni

EMERGENZA COVID-19

SICUREZZA SUL LAVORO



Il direttore Inail Lucibello: «Non irragionevole l'idea di uno scudo penale»

«La copertura infortunistica da contagio non costituisce una novità normativa»

Mauro Pizzin

La possibilità di prevedere uno scudo penale a favore dei datori di lavoro che abbiano seguito le disposizioni dei protocolli di sicurezza del 14 marzo e del 26 aprile per la prevenzione del contagio da Covid-19 sui luoghi di lavoro «non mi sembrerebbe un'idea irragionevole, ma non può essere certo l'Inaila decidere. Nell'eventualità, l'Istituto sarà a disposizione del decisore politico per suffragare una scelta del genere».

Il concetto è stato chiarito ieri dal direttore generale dell'Inail, Giuseppe Lucibello, nel corso di unadiretta streaming organizzata dai consulenti del lavoro e tocca un temache sta particolar mente preoccupando il mondo imprenditoriale orache uffici e fabbriche sono stati in parte riaperti.

L'equiparazione fatta dall'articolo 42 del decreto Cura Italia (Dl n. 18/20 20) tra infortunio sul lavoro con copertura Inail e contagio da Covid-19 - questa la tesi - potrebbe condurre a sanzionare l'imprenditore sul piano penale per i reati di lesioni in base all'articolo 590 del Codice penale e di omicidio per colpa grave in base all'articolo 589 del Codice penale.

Un punto, quello dell'equiparazione del contagio in occasione di lavoro a un evento infortunistico, su cui Lucibello si è detto stupito che qualcuno si sia sorpreso, dal momento che non rappresenta una novità il presupposto tecnico-giuridico della disposizione, che è quello della equivalenza tra causa violenta, richiamata per tutti gli infortuni, e causa virulenta, costituita dall'azione del nuovo coronavirus.

«Sono cento anni - ha sottolineato - che in Italia i contagi sul luogo di lavoro, a partire da quelli legati alla malaria, sono assimilati agli infortuni. Anche se questa fattispecie non fosse stata disciplinata con l'articolo 42, sarebbe comunque intervenuto l'Istituto per dare un segno della nostra presenza alle categorie più a rischio». Categorie che l'evidenza dei numeri dimostrano essere più numerose rispetto agli operatori sanitari, solo per i quali, secondo alcuni, andrebbe applicata la presunzione semplice di rischio specifico - con inversione degli oneri probatori - prevista dalla circolare 13/2020 dell'Inail, la quale sul punto si limita invece a indicare un elenco esemplificativo di lavoratori con elevato rischio di contagio.

«In data 4 maggio - ha evidenziato Lucibello - abbiamo contato provvisoriamente 37.352 infortunati da Covid-19, con 129 decessi: ebbene, rispetto ai 28.381 casi registrati al 30 aprile la diminuzione in percentuale del peso della sanità e assistenza sociale nei contagi in occasione di lavoro indica che le categorie a rischio specifico non operano solo in quei settori. Del resto, nel momento in cui l'Istituto ha lavorato a monte con il comitato tecnico-scientifico per mettere a

QUOTIDIANO

DEL LAVORO



CASSAZIONE

Il requisito dell'altezza deve essere giustificato

La statura minima per l'accesso a un impiego non costituisce un valore astratto, che possa essere usato senza una verifica sul piano concreto e come parametro identico di accesso al rapporto di lavoro per uomini e donne. La diversità di statura mediamente riscontrabile nell'altezza degli uomini e delle donne impedisce di usare questo dato come parametro uniforme di valutazione delle caratteristiche fisiche di idoneità al posto di lavoro per il genere maschile e femminile.

— Giuseppe Bulgarini d'Elci

CIRCOLARE

Le indicazioni dell'Inl sui termini sospesi

I procedimenti amministrativi in carico presso gli ispettorati territoriali dellavoro riguardanti i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, sospesi fino al 15 maggio salvo proroghe, riprenderanno il loro normale corso, rispettando l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Luigi Caiazza e Roberto Caiazza
Il testo integrale degli articoli su:
quotidianolavoro.ilsole24ore.com

posto le linee guida per la ripartenza, indicando gli indici di rischio, già sapevamo che fin dall'inizio ci sarebbero state categorie particolarmente esposte per garantire la prestazione dei servizi».

In questo contesto complicato, secondo il direttore generale dell'Inail appare molto problematico parlare di sanzioni civili e penali a carico dei datori di lavoro, «Si tratta di fare i conti con i limiti delle indicazioni del momento. Basti pensare che ci sono state fasi di sovrapposizione di prescrizioni nazionali, regionali, comunali e che talvolta le stesse non potevano essere seguite in toto perché, ad esempio, mancavano i Dpi. Negli stessi protocolli firmati da aziende e sindacato si contano, poi, miriade di prescrizioni. Tutto ciò senza dimenticare che il contesto probatorio è ancora poco chiaro, così come è tutto da indagarel'impatto sul contagio dei cosiddetti asintomatici. Come Istituto. quindi, terremo conto del fenomeno pandemico ed eserciteremo eventuali azioni di regresso solo in caso di condanna penale».

Se questo è lo scenario, si spiega perchè sia stringente la necessità di fornire garanzie certe a tutti gli imprenditori, colpiti in termini economici dall'emergenza sanitaria e che conlariapertura devono anche fare i conti con i costi per la messa in sicurezzadi lavoratori e luoghi di lavoro. Lo scudo penale, già evocato in un'interrogazione del vicecapogruppo Pd alla Camera, Chiara Gribaudo (si veda il Sole 24 Ore di ieri), come anticipato, potrebbe essere la soluzione almeno pertutti coloro i quali abbiano rispettato le (complesse) disposizioni contenute nel protocollo siglati tra sindacati e imprese il 14 marzo scorso, aggiornato poi al 24 aprile. Prevedendo magari, a latere, l'istituzione di un fondo di risarcimento a tutela ulteriore delle vittime,

© RIPRODUZIONE RISERVAT